

Pec Saq1

Da: QCertificazioni srl <qc@sienapec.it>
Inviato: mercoledì 28 novembre 2018 15:54
A: aoo.pref@pec.politicheagricole.gov.it; pref2@pec.politicheagricole.gov.it; saq1@pec.politicheagricole.gov.it; saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Oggetto: QCertificazioni srl- Richiesta parere su modalità di gestione provvedimenti di soppressione da altri OdC

Priorità: Alta

Prot. DTE-7991-QC910-18

Spett.li Uffici,

la presente per richiedere un parere con riferimento a quanto in oggetto.

In particolare, in ipotesi di comunicazioni di soppressione delle indicazioni di conformità ricevute da operatori controllati ed emessi dagli OdC dei loro fornitori, QC procede con la formalizzazione di una non conformità (applicando l'art. 11 del DM MiPAAF n. 15962 del 20.12.2013) al fine di sopprimere le indicazioni di conformità dei prodotti ricevuti e di quelli da essi derivati. La gestione della non conformità prevede che l'operatore effettui le dovute comunicazioni ai suoi clienti entro 5 giorni e che ne invii evidenza a QC. Qualora l'operatore non adempia a quanto prescritto si configurerà un mancato rispetto di un provvedimento di soppressione che, come da tabella sanzionatoria allegata al DM MiPAAF n. 15962 del 20.12.2013, prevede una sospensione della certificazione per 3 mesi (nc codice L3.01).

Ci risulta che altri OdC nella stessa ipotesi non formalizzano alcuna non conformità, limitandosi a comunicare ai loro operatori il declassamento del prodotto ed invitandoli ad effettuare, se del caso, le dovute comunicazioni che verranno verificate in occasione della successiva attività di controllo.

Come evidente, adottare l'una o l'altra soluzione comporta diverse conseguenze per gli operatori: innanzitutto la comunicazione di declassamento non viene caricata in Banca Dati Vigilanza né inviata agli altri OdC, ed inoltre, non trattandosi di provvedimento formale di non conformità, non può essere impugnato dall'operatore con un ricorso interno qualora ritenuto illegittimo (ad es. con riferimento all'applicazione del principio di proporzionalità). Oltre a ciò si noti che, ad oggi, l'attuale assetto sanzionatorio non prevede una non conformità *ad hoc* per la mancata gestione del prodotto declassato. La non conformità per mancata applicazione della procedura di gestione di un prodotto non conforme (codice C2.02), infatti, prevede un provvedimento di soppressione, quindi nel caso di specie la soppressione di un prodotto già soppresso.

Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare sperequazioni nel sistema e garantire la parità di trattamento a tutti gli operatori controllati presenti sul mercato, Vi chiediamo un parere su quale sia la modalità più corretta di procedere nei casi illustrati.

In assenza di indicazioni entro 10 giorni dal ricevimento della presente, QC si adeguerà alla descritta modalità applicata dagli altri OdC.

Fiduciosi di un Vostro gradito riscontro inviamo

Cordiali saluti

Ufficio Certificazione

Tel. 0577 32 72 34

Fax 0577 32 99 07

QCertificazioni S.r.l.

Organismo nazionale di controllo e certificazione
www.qcsrc.it

5/12/2018
Russo
URGENTE
Russo
AR